



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 2020 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 18:30, nell' apposita sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta viene trasmessa in streaming sul sito istituzionale dell'Ente.

L'accesso alla sala consiliare non è ancora consentito per le restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Alle ore 19:00 in esecuzione di quanto previsto nell'art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la Deliberazione consiliare n. 80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

N.	Nome	Presenza	N.	Nome	Presenza
1	GOZZOLI MATTEO	X	10	RICCI ALBERTO	X
2	CASALI ROBERTO	X	11	ROSSI MONICA	X
3	DRUDI MARIO	X	12	BUDA ROBERTO	A
4	ZOFFOLI BEATRICE	A	13	AMORMINO LINA	A
5	BAIARDI CRISTINA	X	14	BERNIERI MAURO	X
6	GRASSI DANIELE	X	15	ZECCHI GIULIA	A
7	DELLA MOTTA LORENA	X	16	FATTORI GIULIANO	X
8	SIRRI MARIA RITA	A	17	AMADIO JESSICA	X
9	NARDIELLO GIUSEPPE	X			

Presiede Roberto Casali , nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Assiste alla seduta il Segretario, Ugo Castelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti assessori: Gasperini Mauro, Montalti Valentina, Pedulli Emanuela, Morara Gaia, Agostini Jacopo.

Sono designati scrutatori i consiglieri: Grassi Daniele, Della Motta Lorena, Amadio Jessica.

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dall'Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI) riferita ai servizi indivisibili e dalla Tassa sui Rifiuti Urbani (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'occupante o detentore di locali o aree scoperte;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 650, della L. 147/2013 prevede che la Tassa Sui Rifiuti Urbani - TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, commi 651 e 652, della citata L. 147/2013, così come modificati dall'art. 1, comma 27 lettera a) della L. 208/2015, dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999;
- l'art. 1 comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- l'art. 1, comma 654, prevede comunque che debba essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 666, prevede l'applicazione anche in vigore del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a Tassa sui Rifiuti Urbani - TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 contiene disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modifiche in L. n. 157 del 19/12/2019 ha modificato l'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilendo una diversa classificazione delle attività. Nello specifico, gli "studi professionali", in precedenza rientranti nella categoria tariffaria 12 (assieme ad uffici ed agenzie) sono stati inseriti



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

nella più vantaggiosa categoria 11 (assieme a banche ed istituti di credito) nella quale il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti, indicato nel citato allegato 1, è più basso e a cui pertanto, rispetto alla situazione precedente, corrisponderà un tributo dovuto inferiore;

Viste le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443” pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 Giugno 2020 a norma dell’articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);

Visto che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 659 e 682, della L. n. 147/2013;

Preso atto che per tutto quanto non previsto dall’art. 1 della L. 147/2013 si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) art. 1, commi 161 - 170;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

Considerato che l’Agenzia Regionale dei Servizi Idrici e Rifiuti – Atersir è quindi l’Ente di governo d’ambito operate nel territorio in cui si trova il Comune di Cesenatico e svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 30 del 14/07/2020 ha approvato per il Servizio Gestione Rifiuti per l’anno 2020 un Piano Economico Finanziario regolante i rapporti con il gestore RTI Hera Spa – Formula Ambiente e Coclaf (approvazione dei costi del Gestore e dei costi comunali di competenza dell’Agenzia) recante un valore complessivo di euro 6.582.667,00, inferiore rispetto ai 6.939.673,70 del PEF Atersir 2019;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Richiamati altresì:

- Il “Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti urbani (TARI)” approvato dal Consiglio Comunale con delibera 32 del 28/03/2019, che disciplina l’applicazione del tributo nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- La deliberazione ATERSIR Consiglio d’Ambito n. 30 del 14/07/2020 con la quale, fra l’altro, è stato approvato per il Comune di Cesenatico il Piano Finanziario 2020, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per un importo di € 6.582.667,00;
- L’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale” di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- L’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente (in questo contesto ATERSIR) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Le proprie deliberazioni n.16 del 7/04/2020 e n.30 del 30/06/2020 che posticipavano la scadenza per il pagamento della prima rata tari 2020 per le utenze domestiche dal 31/05/2020 al 31/07/2020 e dal 31/05/2020 al 30/09/2020 per le utenze extradomestiche;

Visto quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Considerato che il costo complessivo per l’anno 2020 da coprire integralmente con l’entrata TARI ammonta ad euro 7.356.476,83 rispetto ai 8.618.614,74 del PEF 2019 (riduzione del 14,6%), come da specifico **allegato A**;

Ritenuto opportuno mantenere il riparto dei costi tra fissi e variabili sia per le utenze domestiche che non domestiche, nelle misure del 33% e del 67%, ciò anche al fine di determinare il minore scostamento possibile alla generalità delle utenze rispetto al carico tariffario precedente. Ritenuto altresì di poter ripartire il costo del servizio in misura paritaria tra utenze domestiche ed utenze



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

extradomestiche al fine di destinare il minor costo netto del servizio ad abbattimento delle tariffe per il Settore Extradomestico, maggiormente colpito dagli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid 19. Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI, sono ripartiti nella seguente misura:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	RIPART.NE
Uso domestico	33%	67%	50%
Uso non domestico	33%	67%	50%

Ritenuto quindi opportuno inoltre confermare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita con proprie precedenti deliberazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti e le tariffe dei tributi locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

Visto il citato DL18/2020, così come modificato da ultimo dal comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, che ha differito al 30 Settembre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;

Vista la deliberazione consiliare n.39 del 30/07/2020 di approvazione dell'Assestamento Generale di Bilancio 2020 – 2022;

Dato atto che a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, del D. L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie vanno inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga, per l'anno 2020, entro il 16 novembre;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Vista la proposta dell'Ufficio esaminata dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 24/09/2020;

Vista la proposta di emendamento anticipata nella Commissione Affari Generali il 24/09/2020 e trasmessa ai consiglieri comunali il 25/09/2020;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dal Dirigente del settore interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione n.52, relativa all'approvazione del Regolamento TARI;

Con n.10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Fattori, Amadio) e n.2 astenuti (Buda, Bernieri), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, da coprire integralmente con l'entrata TARI, è quantificato in euro 7.356.476,83 come da specifico Piano Economico Finanziario **allegato alla lettera A**;

Di approvare, per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le tariffe del "Tributo comunale sui rifiuti Urbani (TARI)" per l'anno 2020, **come da allegato B** (utenze domestiche e utenze non domestiche), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui al citato allegato si intendono anche approvati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;

Di stabilire che, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), per le utenze non domestiche, pur in presenza di atti assertivi o autorizzativi per lo svolgimento dell'attività nell'immobile, il mancato esercizio riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid 19 nel periodo intercorrente tra il 01/06/2020 ed il 30/09/2020 per almeno 60 giorni continuativi determini, per il solo anno 2020:

- Per le attività con riduzione per stagionalità, il pagamento della quota fissa stabilita per la categoria di appartenenza per l'intero anno 2020 e la riduzione della quota variabile proporzionalmente al periodo di mancato esercizio compreso tra il 01/06/2020 ed il 30/09/2020, in rapporto a quattro mesi (120 gg);
- Per le attività senza riduzione per stagionalità, il pagamento della sola quota fissa stabilita per la categoria di appartenenza e la riduzione della quota variabile proporzionalmente al periodo di mancato esercizio, compreso tra il 01/06/2020 ed il 30/09/2020, in rapporto a sette mesi (210 gg);

Di determinare che lo sgravio della quota variabile della tariffa tributaria di cui sopra sia subordinato alla presentazione entro il 31/10/2020 di specifico atto sostitutivo di notorietà nel quale:



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

a) sia specificato che il motivo della mancata attività nell'immobile nel periodo 01/06 - 30/09 sia direttamente collegato all'emergenza sanitaria per Covid-19 (dettagliando la motivazione) in quanto senza tale emergenza l'attività sarebbe stata regolarmente svolta;

b) sia dichiarata la mancata emissione, nel periodo indicato, di documenti fiscali (fatture, ricevute o scontrini) riconducibili a corrispettivi per attività svolte nel medesimo periodo. Si precisa che in sede di controllo potranno essere richieste copie del registro dei corrispettivi e/o delle dichiarazioni Iva periodiche presentate;

c) che nell'atto sostitutivo di notorietà sia dichiarata la regolarità del pagamento del tributo Tari per gli anni precedenti;

Di dare atto che le tariffe del "Tributo comunale sui rifiuti urbani (TARI)" hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011 (ATERSIR), per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013;

Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, inserendola nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio che, per l'anno 2020, è fissato al 31 ottobre, ai fini della pubblicazione entro il 16 novembre;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con n.10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Fattori, Amadio) e n.2 astenuti (Buda, Bernieri), resi per alzata di mano,

- delibera -

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

=====

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: SIRRI, BUDA.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.14 consiglieri.

Alle ore 22,10 la seduta è tolta.

=====



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
ROBERTO CASALI

Il Segretario
UGO CASTELLI

(atto sottoscritto digitalmente)